



Decreto Dirigenziale n. 185 del 27/08/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale Napoli - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REGG.TI CE. 852-853/04 - ALLEGATO III - SEZ. IX - REVOCA ATTIVITA' PRODUTTIVA E APPROVAL NUMBER 15 610 - STABILIMENTO DITTA CASEIFICIO CREMIER DI IANNACCONE ISABELLA, CON SEDE OPERATIVA IN SAN VITALIANO (NA), ALLA VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, N. 131.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D.D. n. 205/SAN/STAP-NA del 17.4.2001, lo stabilimento della ditta CASEIFICIO CREMIER DI IANNACCONE ISABELLA, con sede legale ed operativa in San Vitaliano (NA), alla Via Nazionale delle Puglie, n° 131, è stato riconosciuto idoneo per un Impianto di trasformazione del latte e prodotti a base di latte e loro commercializzazione, con numero di riconoscimento comunitario 15/610, ai sensi del precedente DPR 54/97;

che con l'entrata in applicazione del Regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, che stabilisce norme speciali per gli alimenti di origine animale, a tutti gli stabilimenti disciplinati dall'Allegato III dello stesso Regolamento, deve essere assegnato un numero di riconoscimento unico, a prescindere dalle tipologie di attività che in esse vengono svolte;

che il Settore Veterinario ha provveduto, con nota n. 2007.0451624 del 28.5.2007, ad assegnare allo stabilimento del Caseificio in oggetto, il numero di riconoscimento unico APPROVAL NUMBER 15 610;

che con D.D. n. 155/SAN/STAP-NA del 9.7.2013, si è provveduto alla sospensione temporanea dell'attività lavorativa e dell'approval number 15 610 assegnato allo stabilimento della ditta CASEIFICIO CREMIER DI IANNACCONE ISABELLA, con sede legale ed operativa in San Vitaliano (NA), alla Via Nazionale delle Puglie, n. 131, per un periodo non superiore a 12 mesi, a decorrere dal 5.7.2013, in quanto in seguito a sopralluogo effettuato presso il caseificio della ditta de qua, da personale medico veterinario della citata ASL, è risultato che nel corso del controllo il citato caseificio non è più di proprietà della Ditta Caseificio Cremier di Iannaccone Isabella bensì della ditta La Nuova Cremier sas di Esposito Antonio & C., di cui il prefato Esposito Antonio risulta essere il legale rappresentante;

che, con il citato D.D. n. 155/SAN/STAP-NA del 9.7.2013, è stato stabilito che la ripresa delle attività e la revoca del provvedimento di sospensione è subordinata alla verifica ed alla comunicazione con formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente, circa il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e tecnico-strutturali presso lo stabilimento della ditta de qua, previsti dai Regolamenti CE 852-853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA 3 SUD, con nota prot. n. 476 del 31.7.2013, acquisita al ns. prot. al n. 566167 del 5.8.2013, ha trasmesso le istanze di revoca dell'attività e dell'approval number 15 610 presentate dal legale rappresentante della ditta CASEIFICIO CREMIER DI IANNACCONE ISABELLA, con sede legale ed operativa in San Vitaliano (NA), alla Via Nazionale delle Puglie, n. 131 e della ditta Caseificio La Nuova Cremier sas di Esposito Antonio in qualità, rispettivamente, di ex ed attuale proprietario del caseificio in questione;

che la richiesta di revoca è stata così prodotta in quanto il cambio di ragione sociale non è stato perfezionato secondo quanto disposto dalla DGRC n. 377/2012, sebbene l'immobile fosse stato ceduto con contratto commerciale;

RITENUTO per quanto sopra, di dover procedere alla revoca dell'attività e dell'approval number 15 610 assegnato allo stabilimento della ditta in oggetto;

VISTI i Regg.ti CE n. 852-853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO l'art. 114 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di Sanità Veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I del D. L.vo 112/98;

VISTA la delibera di G.R. 3466 del 03/06/2000 ad oggetto: "Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare n. 5 del 12/06/00 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 30 del 06/03/2007 del Coordinatore dell'A.G.C. n. 20, Assistenza Sanitaria, di delega delle funzioni al Dirigente dello S.T.A.P di Napoli, di tutti i compiti, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 30.7.2012;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 09 – Servizio 01 – STAP NA – Assistenza Sanitaria, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente:

D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

DI REVOCARE l'attività produttiva e l'APPROVAL NUMBER 15 610, assegnato allo stabilimento della ditta CASEIFICIO CREMIER DI IANNACCONE ISABELLA, con sede legale ed operativa in San Vitaliano (NA), alla Via Nazionale delle Puglie, n. 131;

DI INVIARE il presente provvedimento all'Assessore alla Sanità, alla Segreteria di Giunta Regionale, al Settore Veterinario Regionale, al Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari dell'ASL NAPOLI 3 SUD, per la notifica alla Ditta interessata e per i previsti compiti di vigilanza nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Prof. Prospero Volpe